

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3027

23A06969

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2023.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I della specifica indicazione delle sostanze: MDMA-BINACA; N-sec-butyl-pentadrono; CUMIL-3TMS-PRINACA.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I;

Tenuto conto della nota pervenuta, in data 13 luglio 2023, da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di nuove molecole tra cui: MDMA-BINACA; N-sec-butyl-pentadrono; CUMIL-3TMS-PRINACA identificate per la prima volta in Europa, trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al punto focale italiano nel mese di maggio 2023;

Considerato che le MDMA-BINACA; N-sec-butyl-pentadrono; CUMIL-3TMS-PRINACA risultano già sotto controllo in Italia, poiché risultano inserite nella Tabella I del testo unico all'interno delle rispettive categorie di analoghi, senza essere denominate specificamente, in

quanto ricomprese: le sostanze MDMA-BINACA e CUMIL-3TMS-PRINACA nella categoria degli «analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide» e la sostanza N-sec-butyl-pentadrono nella categoria «analoghi di struttura derivanti dal 2-ammino-1-fenil-1-propanone»;

Tenuto conto che le citate sostanze, sono state oggetto di sequestri effettuati in Europa, in particolare in Svezia e in Francia, da parte delle Forze dell'ordine, nel periodo ottobre 2022-marzo 2023;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze MDMA-BINACA; N-sec-butyl-pentadrono; CUMIL-3TMS-PRINACA per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 12 luglio 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze: MDMA-BINACA; N-sec-butyl-pentadrono; CUMIL-3TMS-PRINACA;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 14 novembre 2023, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze: MDMA-BINACA; N-sec-butyl-pentadrono; CUMIL-3TMS-PRINACA;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessità di agevolare le connesse attività da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

CUMIL-3TMS-PRINACA (denominazione comune);

N-(2-fenilpropan-2-il)-1-(3-(trimetilsilil)propil)-1H-indazol-3-carbossammide (denominazione chimica);

N-(1-metil-1-fenil-etil)-1-(3-trimetilsililpropil)indazol-3-carbossammide (altra denominazione);

CUMYL-3TMS-PrINACA (altra denominazione);

cumyl-3TMS-PRINACA (altra denominazione);

cumyl-3TMS-PrINACA (altra denominazione);

CUMYL-3TMS-PRINACA (altra denominazione);

MDMB-BINACA (denominazione comune);

Metil 2-(1-butyl-1H-indazol-3-carbossammide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica);

metil N-(1-butyl-1H-indazol-3-carbonil)-3-metil-L-valinato (altra denominazione);

MDMB-BUTINACA (altra denominazione);

N-sec-butyl-pentadrono (denominazione comune);



2-[(butan-2-il)ammino]-1-fenilpentan-1-one (denominazione chimica);

2-(sec-butilammino)-1-fenilpentan-1-one (altra denominazione);

2-[(1-metilpropil)ammino]-1-fenil-1-pentanone (altra denominazione);

2-(secbutilammino)-valerofenone (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06995

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 10 novembre 2023.

Modifiche al decreto 24 marzo 2022 recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale, di cui alla legge n. 181/89.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal predetto decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, di cui: all'art. 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; all'art. 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, nonché con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 29 del 22 marzo 2006;

Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPE 13 ottobre 1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990; nel decreto ministeriale 21 ottobre 2002, registrato con il n. 1120578; dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; nelle delibere del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 27 recante il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa;

Visto il comma 8-*bis* del predetto art. 27, con il quale è stato disposto che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplini le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del medesimo art. 27, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e impartisce le opportune direttive all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, prevedendo la priorità di accesso agli interventi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, adottato ai sensi del citato art. 27, commi 8 e 8-*bis*, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181/1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

Visto l'art. 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale è disposto che il Ministro dello sviluppo economico, procede con proprio decreto, sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181/1989;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, recante termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché criteri di selezione e valutazione per la concessione ed

